

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 20 gennaio 2012

D.G. Sanità

Circolare regionale 29 dicembre 2011 - n. 13

Chiarimenti in merito al soccorso di animali traumatizzati o bisognosi di cure

Ai Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione Veterinari delle ASL
Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia
E p.c. Direzione Generale Agricoltura
U.O. Multifunzionalità
e sostenibilità del territorio
Loro Sedi

Giungono spesso allo Scrivente quesiti riguardanti i comportamenti da adottare, da parte delle ASL, in merito alle richieste di recupero di animali traumatizzati o bisognosi di cure.

A questo proposito si chiarisce quanto segue.

Le normative di riferimento definiscono:

- **Animali d'affezione**: animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo (art. 104, comma 2, l.r. 33/2009).
- **Fauna selvatica omeoterma**: tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale; sono esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole (art. 2 l. 157/1992 e art. 4 l.r. 26/93).

Per quanto riguarda gli animali d'affezione, la norma di riferimento è la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009, che definisce le competenze di ASL e Comuni.

Secondo tale norma, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario deve assicurare gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di **cani** vaganti o **gatti** che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il successivo ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali ricoverati, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria (di norma 10 giorni), fatto salvo, poi, rivalersene sul proprietario.

La normativa, ad eccezione delle sterilizzazioni, non definisce una specifica competenza sulla gestione sanitaria delle colonie feline; tale responsabilità, in sostanza, è demandata a «forme di collaborazione» tra ASL, Comuni, Associazioni e privati *per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti*. Con ciò si intende che gli interventi per la cura dei gatti delle colonie feline, ad eccezione degli interventi di pronto soccorso, non spettano esclusivamente all'ASL.

Per quanto riguarda la **fauna selvatica** omeoterma (uccelli e mammiferi), la norma di riferimento è la l.r. 26/93 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria», che demanda la competenza del soccorso degli esemplari in difficoltà alle Province.

Si sottolinea che l'art. 5 della l.r. 26/93 prevede il divieto di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, mentre l'art. 43, comma 1, lett. o), prevede la possibilità di prendere o detenere piccoli di uccelli e di mammiferi, esclusivamente per sottrarli a sicura distruzione o morte, con l'obbligo di avvisare la competente amministrazione provinciale entro le 24 ore successive.

Le uniche strutture autorizzate al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono i Centri per il Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) di cui all'art. 6, comma 5 della l.r. 26/93.

Sul territorio regionale sono presenti 8 CRAS (vedi elenco allegato).

La Polizia Provinciale, una volta recuperato un esemplare di fauna selvatica in difficoltà, lo porta al CRAS convenzionato con la propria Provincia. A taluni di tali centri è possibile rivolgersi direttamente previo contatto telefonico.

Il direttore generale
Carlo Lucchina